

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

### **CAPO III**

#### *MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE*

#### **Art. 38**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,>>;

**b)** dopo le parole <<(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),>> sono inserite le seguenti: <<e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti),>>.

#### **Art. 39**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2006)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>>;

**b)** al comma 1 bis dopo le parole <<a decorrere dall'1 gennaio 2017>> sono inserite le seguenti: <<e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi>>;

**c)** alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<alla raccolta e alla gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>, nonché dopo le parole <<; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>.

#### **Art. 40**

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2006)*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 la parola <<ultrasessennali>> è sostituita dalla seguente: <<di durata superiore ai quindici anni>>.

#### **Art. 41**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22/2006)(1)(2)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22/2006 è inserito il seguente:

#### **<<Art. 6 bis**

*(Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa)*

1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.>>.

Note:

**1** L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.

**2** Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.

## **Art. 42**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/2006)*

**1.** All'articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera c) del comma 1 le parole <<un piano finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato>>;

**b)** il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

**<<1 bis.** Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

**c)** al comma 3 dopo le parole <<la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima>> sono inserite le seguenti: <<asseverata e redatta da un professionista abilitato>>;

**d)** al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole <<Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.>>;

**e)** dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

**<<3 bis.** La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione

demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017.>>.

### **Art. 43**

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22/2006)*

1. Dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 è aggiunta la seguente:

**<<h bis)** somministrazione di prodotti locali.>>.

### **Art. 44**

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2006)*

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole <<Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.>>.

### **Art. 45**

*(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22/2006)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 11**

*(Valenza turistica)*

1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del

territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.>>.

## **Art. 46**

*(Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006)*

**1.** All'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il comma 2 è inserito il seguente:

**<<2.1.** In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

**a)** una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

**b)** un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

**c)** un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;

**d)** eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.>>;

**b)** dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

**<<2 bis 1.** In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.>>;

c) dopo il comma 2 ter sono aggiunti i seguenti:

**<<2 quater.** Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.

**2 quinquies.** Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.

**2 sexies.** I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014.>>.

## **Art. 47**

*(Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge regionale 22/2006)*

1. Dopo l'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente:

### **<<Art. 13 quater**

*(Canoni demaniali)*

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente

della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

**2.** Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.>>.